

DELIBERA N. 6/2023/DEF

**XXX XXX/WIND TRE (VERY MOBILE)
(GU14/549704/2022)**

Il Corecom Lombardia

NELLA riunione del Corecom Lombardia del 01/02/2023;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante *“Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”*, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante *“Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTA la l.r. 28 ottobre 2003, n. 20, Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni, in particolare l’art. 10;

RICHIAMATO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 21 novembre 2017;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate tra l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e il Corecom Lombardia, sottoscritta in data 29 dicembre 2017;

VISTA la delibera del Corecom Lombardia 22 luglio 2020, n. 103 (Regolamento interno);

VISTA l'istanza di XXXX XXXX del 13/09/2022 acquisita con protocollo n. 0262359 del 13/09/2022;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

Con istanza presentata in data 13 settembre 2022, l'Utente precisava che: a. a novembre 2021, si avvedeva che dal marzo 2015 gli venivano addebitati costi mensili – pari ad € 12,99 – per l'utenza telefonica mobile n. XXXXXX; b. pur risultando intestata al sig. XXX, tale utenza mobile non era mai stata dallo stesso richiesta; c. mai aveva sottoscritto alcun contratto per ottenere l'attivazione dell'utenza mobile n. XXXXXX; d. nonostante una formale richiesta rivolta all'Operatore, non era mai riuscito ad entrare in possesso del contratto relativo all'utenza mobile XXXXXX.

Alla luce di tali circostanze, l'Utente chiedeva: a. il rimborso delle somme prelevate dall'Operatore relativamente all'utenza mobile n. XXXXXX; b. il riconoscimento di un indennizzo pari all'importo di € 1.000,00.

L'Utente non depositava memoria di replica.

2. La posizione dell'operatore

Wind Tre S.p.A. depositava rituale memoria entro i termini previsti dal Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche (all. A alla delibera A.G.Com. 203/18/CONS e ss. mm. e ii.). In particolare, l'Operatore precisava che: a. l'utenza mobile XXXXXX veniva attivata su richiesta dell'Utente in data 27 febbraio 2015; b. l'Utente non ha mai richiesto la cessazione di tale linea telefonica; c. le fatture emesse risultano corrette; d. il disconoscimento del contratto esulta dalla competenza di questa Autorità; e. l'istanza dell'Utente si presenta come generica e indeterminata.

Alla luce di tali argomentazioni, l'Operatore concludeva chiedendo il rigetto delle domande formulate dall'Utente.

3. Motivazione della decisione

Preliminarmente, si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di procedibilità previsti dall'art. 14, comma 3, all. A alla Delibera A.G.Com. 203/18/CONS e succ. mod. ed int. Nel merito: 1. la richiesta relativa al rimborso degli importi versati in riferimento all'utenza XXXXXX non merita accoglimento nella misura in cui, a fronte della doglianza dell'Utente, l'Operatore ha provato l'esistenza di un contratto che giustifica gli addebiti oggetto di contestazione. Premesso che, come è noto, la verifica dell'autenticità delle firme apposte sul contratto è materia che esula dalla competenza

dei questa Autorità, nel caso in esame si evidenzia che il contratto depositato in atti da Wind Tre presenta tutti gli elementi essenziali, con la conseguenza che tale pattuizione contrattuale appare riferibile all'Utente; si evidenzia altresì che quest'ultimo, né in sede di memorie di replica né, in generale, nel corso dell'intera procedura ha formalmente disconosciuto il contratto depositato dall'Operatore (di cui non aveva mai preso visione prima del deposito in atti). Ne deriva che la fatturazione oggetto di contestazione può essere considerata legittima e che legittima risulta dunque la pretesa creditoria avanzata dall'Operatore; 2. la richiesta relativa al riconoscimento degli indennizzi previsti dalla normativa non merita accoglimento nella misura in cui, nel caso di specie, non si ravvisano fattispecie indennizzabili ai sensi e per gli effetti di quanto prevede l'Allegato A alla delibera n. 73/11/CONS e succ. mod. ed int.

DELIBERA

1. Si rigetta integralmente l'istanza presentata dal sig. XXX XXX nei confronti dell'operatore Wind Tre (Very Mobile).

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Milano, 1° febbraio 2023

IL PRESIDENTE